--- Quegoto" C" ell'atto 11079/6334

STATUTO

Art. 1

Costituzione e Sede

L'Associazione denominata "CROCE VERDE TORINO", costituitasi in Torino il 21/06/1907 ed eretta in Ente Morale con R.D. 31/05/1914, è associazione di diritto privato ha sede in Torino, via Tommaso Doré 4 e può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, Sezioni ed uffici anche in altri luoghi e città.

L'associazione si ispira ai principi del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce, nonché a quelli indicati nella Legge 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 2

Scopi dell'Associazione

L'Associazione è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, non ha finalità di lucro, informa il proprio impegno a scopi ed obbiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione della solidarietà popolare e si prefigge quali scopi principali:

- 1. Trasportare con mezzi idonei ammalati e feriti (anche con squadre di soccorso alpino agli ospedali o ai posti di Pronto Soccorso, nonché alle loro abitazioni od in altre sedi
- Prestare assistenza di pronto soccorso medico infermieristico, oltreché in singoli ce privati, in occasione di pubbliche manifestazioni e, particolarmente, di pubbliche calanti
- 3. Promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- 4. Organizzare, tramite specifici corsi, la formazione del volontariato, in conformità anche ai progetti dell'Anpas nazionale;
- 5. promuovere ed organizzare servizi di guardia medica;
- 6. promuovere ed attuare l'istituzione di iniziative a favore di cittadini bisognosi di assistenza;
- 7. partecipare ed organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si avvale dell'impegno volontario e gratuito di volontari. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 3

Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione ritrae i suoi mezzi patrimoniali, citreché dal patrimonio già acquisito, dalle fonti indicate dalla Legge con specifico riferimento all'art. 5 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

In caso di suo scioglimento ai sensi dell'art. 21 u.c. cod.civile, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto all'Associazione Pubblica di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'Assemblea nell'adunanza nella quale sarà deciso lo scioglimento.

Art. 4

Categoria soci

L'Associazione comprende soci:

- onorari
- benefattori
- ordinari:
 - contribuenti;
 - volontari;
 - dame patronesse.

Art. 5

Soci Onorari

Sono soci onorari coloro che, su proposta del Consiglio, siano stati riconosciuti dall'Assemblea degni di talè riconoscimento per aver contribuito in maniera particolarmente rilevante allo sviluppo ed al benessere morale e materiale della CROCE VERDE, nonché tutti quei soci che, ai sensi del regolamento, abbiano acquisito tale diritto.

Art. 6

Soci Benefattori

Sono soci benefattori coloro che, con deliberazione del Consiglio, sono riconosciuti tali per le erogazioni destinate all'Associazione.

Art. 7

Soci Ordinari Contribuenti

Sono soci ordinari contribuenti coloro che, su domanda scritta, controfirmata da due soci proponenti, siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, previo versamento della quota nella misura vigente all'atto dell'ammissione.

Per i minori di età la domanda deve essere proposta e firmata dal padre o da chi ne fa le veci.

grati Poss sess

tenu

giud soci

corr

Con

loro

(dér

2) -

1) -

3) -

con

que

a)

b)

per

100

Art. 8

Soci Ordinari Volontari

Sono soci ordinari volontari coloro che assumono obbligo di prestare la loro opera gratuitamente al servizio dell'Associazione, nell'espletamento dei compiti loro demandati. Possono essere ammessi quali soci ordinari volontari tutti coloro che, senza distinzione di sesso, religione, idee e razza, abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano sempre tenuto condotta morale irreprensibile (da documentarsi con certificato del casellario giudiziale, ad uso lavoro, di data non anteriore a tre mesi). La domanda di ammissione a socio ordinario volontari deve essere controfirmata da due soci proponenti e deve essere corredata da documenti medici comprovanti la sana costituzione fisica del candidato.

L'ammissione avviene, su proposta del Direttore dei Servizi, con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 9

Soci Ordinari

Dame Patronesse

Sono soci ordinari, dame patronesse, le socie che assumono obbligo di prestare la loro opera gratuitamente al servizio dell'Associazione nell'espletamento dei compiti loro démandati.

Art. 10

Durata del Rapporto Associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. .

La qualità di socio viene meno per:

- 1) Dimissioni;
- 2) Decadenza;
- 3) Espulsione.

I soci possono dimettersi dall'Associazione in qualunque momento, facendone comunicazione scritta al Consiglio direttivo, che ha la facoltà di respingere le dimissioni di quei soci nei confronti dei quali penda procedimento disciplinare.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo:

- a) nei confronti dei soci ordinari contribuenti che risultino morosi:
- b) su segnalazione del Direttore dei Servizi nei confronti dei soci ordinari volontari che, per oltre tre mesi, abbiano interrotto ogni loro prestazione al servizio dell'Associazione.

La espulsione, per comportamento del socio incompatibile con tale sua qualità, è comminata dal Consiglio direttivo solo dopo aver constatato per iscritto gli addebiti al socio

incolpato ed averlo ascoltato in apposita udienza e, per il socio ordinario volontario. all'esito dell'inchiesta della Commissione di disciplina prevista dall'articolo che segue. Art. 11 1) / Sanzioni disciplinari 2) 1 I soci ordinari volontari, per eventuali mancanze ai loro doveri, sono inoltre soggetti 3) 🤇 ai provvedimenti disciplinari della: 1) - Ammonizione scritta; 2) - Sospensione da un giorno a sei mesi. di a Tali provvedimenti saranno proposti al Consiglio direttivo e dallo stesso inflitti **8.** (attraverso la Commissione di disciplina composta di cinque soci ordinari volontari, eletta 9. dagli stessi, giusto quanto previsto nel regolamento dei servizi. Art. 12 rep: Diritti dei soci alm La qualità di socio attribuisce il diritto a partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione nonché a tutti quei benefici che sono riconosciuti agli ma: associati. Hanno diritto al voto i soci che abbiano raggiunto la maggiore età. Contro i provvedimenti e le sanzioni disciplinari, di cui ai precedenti artt. 10 ed 11, il Socio può ricorrere, avanti il Collegio dei Probiviri, entro un mese dalla data dell'avvenuta all' notifica. Art. 13 l'As Organi dell'Associazione ste Gli organi della Associazione sono: a. l'assemblea dei Soci: b. il Consiglio Direttivo c. la Giunta esecutiva per d. il Presidente; de∈ e. i Revisori dei Conti; f. il Collegio dei Probiviri COr Tutte le cariche sono gratuite. Art. 14 dei Assemblea dei soci pu L'Assemblea è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione o in altro lucgo idoneo in Torino. sia

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) Approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- 2) nomina i membri del Consiglio direttivo, i Probiviri ed i Revisori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'esame e l'approvazione:

- 8. del conto consuntivo relativo all'anno precedente;
- 9. del bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo reputino necessario oppure quando ne vanga fatta richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto a voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e su tutte quelle materie circa le quali è chiamata a deliberare purché nei limiti della sua competenza.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso, spedito per lettera semplice all'indirizzo dei soci quale risultante dai libri dell'Associazione.

L'Avviso deve essere spedito almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza stessa, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 16

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, di tanti soci, aventi diritto a voto, che rappresentino almeno la metà degli associati (art. 21 p.c. cod. civile).

Ove tale numero non sia raggiunto, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

A tal fine, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato il giorno della seconda convocazione che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima purché da almeno un'ora di distanza.

In seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il numero dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto a voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti, salvo che le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, per le quali è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci votanti, direttamente o per delega.

Ogni associato ha diritto ad un voto purché sia in regola con il pagamento delle quote sociali e risulti iscritto all'Associazione da almeno sei mesi.

E' ammessa la delega per l'esercizio del voto ad altro associato, che può detenere al massimo due deleghe.

L'Assemblea delibera a voto palese, per alzata di mano, con prova e controprova.

Allorquando si tratti di nomine a cariche sociali delibera a votazione segreta.

Lo scrutinio in tal caso resta affidato al Comitato elettorale, quale previsto nel Regolamento.

Il sistema di votazione segreto deve essere adottato, ove ne sia fatta richiesta, da almeno un terzo dei votanti o da delibera proposta concema persone. In questi due casi saranno designati due scrutatori che provvederanno al controllo dei voti.

Dell'Assemblea si redigerà verbale che verrà stilato da un segretario eletto dall'Assemblea anche fra non soci, tranne che a redigere il verbale sia, su iniziativa del presidente, designato dallo stesso un notaio.

Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 17

Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio direttivo composto di 13 membri eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I soci ordinari non potranno essere eletti Consiglieri se non avranno almeno due anni di appartenenza all'Associazione.

Dei 13 membri del Consiglio almeno 7 devono essere scelti fra i soci volontari ed almeno 5 fra i soci delle altre categorie; in ogni caso un altro membro dovrà essere scelto fra le Dame Patronesse.

La mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio comporta, a carico dell'assente, la decadenza dalla carica, che verrà sanzionata dallo stesso Consiglio direttivo e comunicata al Consigliere decaduto con lettera con avviso di ricevimento.

Al Consigliere dichiarato decaduto o al Consigliere che cessa per qualunque altra causa, subentra di diritto quello fra i soci della stessa categoria che avrà riportato il maggior numero dei voti dopo il Consigliere decaduto o cessato.

Il Consigliere così nominato scadrà insieme a quello in carica all'atto della sua nomina.

Se viene meno contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in canca devono convocare al più presto l'Assemblea perché provveda alla elezione dell'intero Consiglio.

Il Consiglio dovrà riunirsi almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta venga convocato dal Presidente.

Spettano al Consiglio direttivo tutti i poteri necessari e sufficienti alla vita ed agli scopi dell'Associazione, tranne quelli espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi dell'Associazione stessa.

Spetta in particolare al Consiglio direttivo emanare norme regolamentari di carattere generale ed approvare i regolamenti interni riguardanti le varie categorie sociali e le Sezioni.

Art. 18

Giunta Esecutiva

Il Consiglio, appena eletto, su convocazione del Consigliere eletto, più anziano di età, nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Sanitario di Direttore dei Servizi, il Direttore Amministrativo, i quali costituiscono la Giunta Esecutiva.

La cariche di Direttore dei Servizi deve essere ricoperta da un Consigliere socio ordinario volontario.

La Giunta esecutiva si riunisce a semplice richiesta di uno dei suoi membri, sorveglia l'andamento di tutti i servizi sociali circa i quali, in caso di eccezionale urgenza, può anche deliberare con obbligo di riferirne al Consiglio per la ratifica, nella prima seduta successiva e relaziona al Consiglio, attraverso il Presidente, circa la propria attività.

Art. 19

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; la rappresenta perciò anche nei giudizi davanti alla Magistratura ordinaria e speciale e nei rapporti con i terzi, presiede la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo e le Assemblee.

Il Vice Presidente assume tutti gli obblighi e diritti del Presidente in sua assenza e lo coadiuva nelle sua mansioni.

Pagina 7 - ore 11:35

3

1

4

O.

Э

:o

0:

di.

Art. 20

Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci in numero di tre (oltre a due Revisori Supplenti), sorvegliano l'attività amministrativa ed economica di tutti gli organi, rivedono e firmano i documenti contabili ed i bilanci annuali, nominando nel loro seno un Presidente.

I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono neleggibili.

Art. 21

Norme generali di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti e la maggioranza relativa dei voti degli intervenuti.

Il Consigliere, che in un determinato momento ha, per conto proprio o di terzi, interesse in possibile conflitto con quello dell'Associazione, ha l'obbligo di dichiararlo e di astenersi dalla votazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Devono aver luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concementi persone o ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Consigliere incaricato della Direzione Amministrativa che assume la funzione di Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione in verbale.

Art. 22

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in canca tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio senso il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dei precedenti art. 10 e 11.

P٢

CC

re:

St

Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.


Art. 23

Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dalle leggi dello Stato ed in particolare dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266.

IN ORIGINALE FIRMATO:
PAOLO EMILIO FERRERY
ALBERTO PREGNO NOTALO.

įέ



Registrato a Torino 2º Ufficio delle Entrate

11 29/03/2002

al numero 1686

con Euro

Copia conforme all'originale, firmato a sensi di legge

composta di dodiയ.

fooli, ad uso PARTE.

TORINO, II 06 010. 2002 dr. ALBERTO PREGNO NOTAIO IN TORINO

